

ORIGINALE



151/21

A4

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

IMMIGRAZIONE

Pr. Pol. 500

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 28226/2019

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente - Cron. *151*
- Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere - Rep.
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere - Ud. 23/09/2020
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere - CC
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28226-2019 proposto da:

NIMPONG KWABENA, elettivamente domiciliato in Avellino, alla via pescatori, 60, presso l'avv.

LUIGI NATALE che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente -

2020
1650

avverso la sentenza n. 4221/2019 della CORTE
D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 23/09/2020 dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, Nimpong Kwabena, è cittadino del
Ghana. Racconta di essere fuggito dal suo Paese
in quanto ingiustamente accusato dell'omicidio
della moglie, morta per un incidente di caccia,
mentre era con lui da sola. Nimpong ha dichiarato
di aver fatto tre mesi di custodia cautelare,
quando, rimesso in libertà, è fuggito via, per
evitare un processo ingiusto in cui avrebbe
pesato l'accanimento della famiglia della
moglie, che lo riteneva colpevole dell'accaduto.

Ha chiesto di beneficiare, sia della
protezione internazionale che di quella
sussidiaria, che del permesso di soggiorno per
motivi umanitari.

La Commissione territoriale ha rigettato tutte
le sue richieste, e Nimpong ha impugnato questa
decisione al Tribunale di Napoli che, con
successiva decisione, ha confermato il giudizio
negativo della Commissione territoriale.

Il ricorrente propone ora tre motivi di ricorso. Il Ministero dell'Interno non si è costituito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La *ratio* della sentenza impugnata è nel rilievo dato alla commissione del reato. Ritiene il Tribunale che, dando per credibile il racconto del ricorrente, bisogna allora prendere atto che egli è accusato di un reato grave (omicidio) in presenza del quale l'articolo 10 D.Lvo 251 del 2007 esclude il diritto alla protezione internazionale (lo status di rifugiato), esclusione confermata dall'articolo 16 della stessa legge quanto alla protezione sussidiaria. La commissione di un reato comporta, poi, logicamente il rifiuto della protezione umanitaria. Peraltro, quest'ultima sarebbe da escludersi altresì in quanto il ricorrente non ha prospettato possibili violazioni di suoi diritti, neanche in relazione alla condizione giudiziaria e carceraria.

2.- Il ricorrente propone tre motivi di ricorso. Con il **primo motivo** denuncia vizio di motivazione (articolo 360 n. 5) c.p.c..

Si deduce però, al di là della rubrica del motivo, che il ricorrente ha inteso prospettare anche erronea o inesatta interpretazione delle norme sulla protezione sussidiaria, ed in particolare erronea interpretazione dell'articolo 16 L. 251 del 2007.

Sostiene che la corte di merito ha espresso un giudizio ostativo al riconoscimento della protezione sulla base di una mera accusa di reato, e non già in ragione della effettiva commissione di esso. Inoltre, al di là di ciò, ha ommesso di considerare le condizioni carcerarie e la situazione penale del Ghana, in cui è prevista la pena di morte per l'omicidio.

Il motivo è fondato.

Intanto, va considerato che il rifiuto di protezione presuppone che vi siano fondati motivi per ritenere che lo straniero abbia effettivamente commesso un reato grave e tali motivi non possono desumersi semplicemente dalla esistenza di un procedimento penale in corso (Cass. 25073/ 2017).

Ma soprattutto, sempre quanto alla protezione sussidiaria, la corte ha ommesso di considerare, venendo meno all'obbligo di cooperazione

istruttoria (articolo 8 D. lvo 25 del 2008), se, pur accertato che vi fossero motivi fondati per ritenere commesso un grave reato, per quell'illecito penale il Ghana preveda o meno la pena di morte, come allegato dal ricorrente, caso nel quale è invece imposta la protezione sussidiaria dello straniero.

3.- Con il **secondo motivo** si lamenta omissis esame di un fatto rilevante e discusso in giudizio, ossia la situazione socio politica del Ghana.

4.- Con il **terzo motivo** invece il ricorrente si duole della violazione dell'articolo 5 comma 5 del D.lvo n. 286 del 1998, in quanto la corte avrebbe eluso l'accertamento delle ragioni per la protezione umanitaria, non considerando la situazione del Ghana ed, in ultima analisi, le condizioni di vulnerabilità.

Il secondo motivo è fondato. Il terzo può dirsi assorbito.

Va infatti considerato che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (secondo la normativa vigente "ratione temporis") presuppone l'esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o

costituzionali conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali. Ne consegue che anche laddove il richiedente abbia commesso fuori del territorio nazionale un reato grave (art. 10, comma 2, lett. b, e 16, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 251 del 2007) e, tuttavia, venga accertato il rischio, in caso di rientro nel Paese di origine, di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, secondo i principi affermati dall'art. 3 della CEDU, tale evenienza va presa in considerazione dal giudice della protezione internazionale, con l'ausilio dei poteri ufficiosi che gli competono, anche nelle fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della l. n. 110 del 2017 che prevede che, in nessun caso, possa disporsi l'espulsione dello straniero qualora esistano fondati motivi di ritenere che esso rischi di essere sottoposto a tortura (art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998) (Cass. 5358/ 2019).

Anche in tal caso, l'obbligo di cooperazione istruttoria imponeva di valutare le conseguenze del rimpatrio proprio a cagione dell'accusa mossa al ricorrente e se, in relazione a tale accusa, vi sia eventualità di trattamenti degradanti o di torture, o di trattamenti inumani.

Il ricorso va pertanto accolto.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione anche per le spese.

Roma 23 settembre 2020

Il Presidente

UFFICIO DI CANCELLERIA
- 8 GEN. 2021 -



Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI

Luca Passinetti